



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20 MAGGIO 2015

Art. 26 (Atto di Ginevra)

(1) [Conferenze di revisione] Il presente atto puo' essere riveduto da conferenze diplomatiche delle parti contraenti. La convocazione di una conferenza diplomatica e' decisa dall'Assemblea. (2) [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, gli articoli da 22 a 24 e l'articolo 27 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall'Assemblea.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-26>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it